

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1099

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIUSEPPE, AMICH, ANTONIOZZI, POLO, TREMAGLIA

Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 13 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge introduce una modifica al comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che in materia di pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) definisce le abitazioni assimilate ad abitazione principale ai fini dell'esenzione da tale imposta.

In particolare, si estende l'esenzione dal pagamento dell'IMU anche ai cittadini residenti all'estero (articolo 1, comma 1), ponendo fine alla perdurante disparità di trattamento fiscale a danno dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rispetto a quelli residenti in Italia. Mentre per questi ultimi vige l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla prima casa, tale esenzione non è mai stata riconosciuta ai cittadini residenti all'estero, facendo

prevalere il concetto della residenza su quello della proprietà dell'immobile.

Con un recente intervento normativo si è provveduto nel senso di ridurre la suddetta disparità di trattamento: il comma 743 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha infatti ridotto al 37,5 per cento la misura dell'imposta applicata ai pensionati non residenti nel territorio nazionale che siano proprietari di immobili a uso abitativo, non locati o dati in comodato d'uso.

Si ricorda che nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati dell'11 gennaio 2023 è stato approvato l'ordine del giorno n. 9/00730/057 con il quale il Governo si è impegnato « a valutare la possibilità di apporre le opportune modifiche normative al fine di estendere l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica

(IMU) prevista per il primo immobile, anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE ».

Occorre altresì considerare che numerosi cittadini italiani residenti all'estero sono sottoposti a doppia tassazione perché soggetti sia al pagamento dell'IMU sul proprio immobile in Italia sia alla tassazione previ-

sta per il possesso dell'immobile estero dallo Stato in cui hanno la residenza fiscale.

A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si prevede una riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, comma 2).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla lettera *c*) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

« *6-bis*) le unità immobiliari appartenenti a cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possedute a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio nazionale, a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato d'uso; in caso di possesso di più unità immobiliari è considerata abitazione principale l'unità immobiliare con il minor valore catastale ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0033120